

BOZZA DI CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI UBICATI NEL COMUNE DI CASTROVILLARI

ART.1 – INDICAZIONE CONCESSIONARIO

Il Comune di Castrovillari concede, per le proprie finalità sportive e sociali a

_____ con Sede in _____

Via _____ P.IVA _____

Tel _____ l’impianto sportivo e pertinenze denominato _____ risultante dalle allegate

piante e/o planimetrie, comprese le attrezzature inventariate presente nel suddetto impianto, per la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, previo regolare verbale di consegna dell’impianto.

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di rinnovare la convenzione per un uguale periodo se ricorrono motivazioni di pubblico interesse o, nel caso di investimenti sull’impianto da parte della Società Affidataria, che potrà usufruire di un ulteriore periodo di concessione idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.

L’Affidatario _____ farà uso dell’impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità. Potrà usare gli impianti per quanto prescritto dal regolamento comunale sugli impianti sportivi e per gli scopi evidenziati dalla presente convenzione e non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con e senza corrispettivo, quanto forma oggetto del presente affidamento.

ART.2 - DESCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE SU CONSISTENZA IMPIANTO

L’impianto sportivo di Via _____ frazione _____ oggetto della presente convenzione, come da planimetria è costituito da:

.....

La ricognizione, l’esatta ed attuale consistenza dell’impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti e loro delegati, al momento che il presente atto è formalmente esecutivo e l’affidatario prende materialmente possesso dell’impianto stesso. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto contrattuale.

Quanto descritto viene affidato all'associazione/cooperativa _____, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

ART 3 - MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Nelle modalità di utilizzo dell'impianto, l'Affidatario dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione e dal regolamento sugli impianti sportivi del Comune di Castrovillari. L'affidamento viene effettuato al fine di consentire all'Affidatario l'esercizio della propria attività sportiva (e ricreativa oltre che sociale per quanto riguarda il parco giochi comunale) di far collaborare la società stessa alle finalità sociali e sportive del Comune e di ampliare l'uso pubblico degli impianti.

Gli orari di utilizzo degli impianti da parte del concessionario vengono predisposti annualmente, e comunicati all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 30 SETTEMBRE dell'anno di competenza.

Nel caso che, l'impianto sportivo sia stato richiesto in forma associata, dovranno essere presentati all'Amministrazione i piani e gli spazi di utilizzo per ogni associazione.

Inoltre la società affidataria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, fermo restando comunque che tale uso non può essere subordinato all'acquisizione di tessera sociale neppure a titolo gratuito, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente dall'A.C. per ogni singolo impianto.

Dette tariffe comunali dovranno essere esposte a cura delle Società in luogo aperto e pubblico.

ART 4 - TARIFFE

Le tariffe sono stabilite d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

E' gratuito l'uso degli impianti sportivi per le iniziative scolastiche che si svolgono nell'ambito della programmazione didattica, degli Istituti di competenza comunale e per i progetti estivi verso i giovani, organizzati dall'Amministrazione Comunale in favore dei minori residenti e frequentanti le scuole del Comune di Castrovillari.

ART 5 - DURATA

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre).

ART.6 - ATTIVITA' E UTILIZZO SPAZI

L'Affidatario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni:

- al mattino dei giorni feriali l'impianto sarà messo a disposizione, ove richiesto con nota scritta almeno 48 ore prima, gratuitamente alle scuole comunali.
- durante i mesi estivi l'impianto sarà messo a disposizione gratuitamente, compatibilmente con gli impegni sportivi federali dell'affidatario, dell'Amministrazione Comunale per il periodo di svolgimento del progetto giovani estivo eventualmente organizzato direttamente dal settore Servizi alla persona.
- al mattino l'impianto sarà messo a disposizione con tariffa agevolata di cui all'art.4 per le Associazioni di Volontariato che svolgono attività a favore di portatori di handicap, di anziani e per attività riabilitative.
- l'Amministrazione Comunale si riserva comunque di individuare anche alcuni Istituti Scolastici cui concedere, oltre a quanto previsto a favore delle scuole al 1° comma, l'utilizzazione gratuita dell'impianto al mattino per finalità di promozione dello sport ed in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all'interno di detti Istituti.
- nelle ore restanti del mattino, del pomeriggio, in ore serali e notturne, l'impianto sarà a disposizione della Società affidataria compatibilmente con quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo.
- salvo quanto previsto ai commi successivi, l'Amministrazione Comunale si riserva l'uso dell'impianto anche in orario pomeridiano nel limite massimo di due ore giornaliere entro le ore 16.00.
- l'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente l'impianto a suo insindacabile giudizio per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni autorizzate, nei limiti di 10 giornate l'anno.

A tale scopo dovrà essere dato all'affidatario un preavviso di almeno 8 giorni fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti (Campionati, Gare) derivanti dall'attività ufficiale.

Fermo restando ogni impegno derivante dall'attività ufficiale della Società affidataria (Gare - Campionati) e comunque nel rispetto, per quanto possibile, delle ordinarie esigenze di utilizzo della Società affidataria, l'Amministrazione Comunale si riserva per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di far utilizzare, alle tariffe comunali agevolate, l'impianto da parte di Società, Federazioni ed Enti di Promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale.

ART.7 - GARANZIE ASSICURATIVE E POLIZZA FIDEIUSSORIA

L'Affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

L'Affidatario ha l'obbligo di contrarre, prima della stipula della presente convenzione, una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O) di durata pari a quella della convenzione stessa, con massimale unico minimo per sinistro e per anno assicurativo di € 1.000.000,00.

La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di cui alla concessione e prevedere esplicitamente la copertura per i danni da interruzione e/o sospensione di attività di terzi, con eventuale sottolimita per tale garanzia non inferiore al 10% del massimale RCT/O.

La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare l'Amministrazione Comunale di Castrovillari fra i terzi e prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del contratto senza previo consenso dell'Amministrazione stessa.

La Compagnia assicurativa dovrà altresì impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare l'Amministrazione Comunale di Castrovillari dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.

Annualmente l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere un reintegro delle coperture assicurative sulla base di valutazioni tecniche specifiche.

ART. 8 - BAR E PUBBLICITA'

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo dei servizi sportivi resi in materia di sport e tempo libero, l'Affidatario avrà diritto ad esercitare:

- A. La pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, rispettando gli obblighi di legge di corso in corso vigenti.
- B. Il servizio bar, ove esistente all'interno dell'impianto, fermo restando l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie.

E' data facoltà all'Affidatario, con deroga al precedente Art. 1 di sub- affidare il predetto esercizio bar previa comunicazione delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub - affidamento per la valutazione da parte dell'A.C. e fermo restando l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie.

Se entro 30 giorni l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il suddetto gradimento.

Il sub-affidamento è comunque operante limitatamente al periodo di affidamento dell'impianto.

Il sub-affidatario e l'Affidatario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ART. 9 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

Non potranno essere apportate innovazioni e modifiche nello stato del terreno e dell'impianto oggetto del presente affidamento senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale sulla base di approvazione di apposito progetto.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati, è fatto obbligo all'Affidatario, del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà, in ragione della gravità del fatto, o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca dell'affidamento.

ART.10 - DECADENZA E RECESSO DELL'AFFIDATARIO

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza dell'affidatario con effetto immediato.

Qualora l'affidatario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei (6) mesi.

ART.11 - DIRITTO DI CONTROLLO E REVOCA GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.2014, ha ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento dell'affidamento, con provvedimento motivato senza nulla, ad alcun titolo, possa la società stessa, pretendere dal Comune.

La Società affidataria dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e comporterà al Comune il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.

L'A.C. in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, ha fra le altre, la funzione di controllo sull'uso dell'impianto e sull'andamento della gestione; a suo insindacabile giudizio può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza dell'Affidatario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tale fine l'Amministrazione diffida la Società affidataria ad

eseguire i lavori entro un termine. In caso di inadempienza reiterata l'Amministrazione disporrà la revoca dell'affidamento.

ART.12 - INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

In qualunque momento il Comune, con preavviso di gg. 60 consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dall'Affidatario al Comune. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà trovare soluzioni alternative su altri impianti comunali con l'applicazione delle tariffe vigenti.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

La gestione dell'impianto comporterà per l'affidatario l'assunzione dei seguenti obblighi:

- A. Ordinaria manutenzione con l'esecuzione degli interventi meglio specificati nel piano di conduzione tecnica dell'impianto.
- B. Apertura, chiusura, conduzione dell'impianto, l'impiego di proprio idoneo personale.
Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati.
- C. Custodia dell'impianto, degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzioni di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza.
- D. Assunzione della totale responsabilità di conduzione della struttura sportiva e scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia igienico-sanitaria, di prevenzione degli infortuni, degli incendi, di sicurezza e pubblico spettacolo.
- E. L'Affidatario ha la completa responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte affidataria e i terzi.
- F. Richiesta da parte dell'Affidatario ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto.
- G. Pagamento del corrispettivo di cui al verbale di aggiudicazione conseguente l'avviso pubblico.

H. Presentazione annualmente del bilancio societario dell'anno sportivo concluso.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i lavori di:

- manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale.
- manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda.
- pagamento di tutte le utenze.

L'Affidatario qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria, non ricompresi fra quelli di cui all'art. 13 punto A, e di manutenzione straordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede all'Amministrazione Comunale di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.

Qualora l'Amministrazione non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare l'Affidatario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenuta dall'Affidatario, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

ART.15 - VERIFICHE SULLA GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, l'Affidatario si obbliga annualmente a fornire all'Amministrazione Comunale entro il 28 febbraio di ogni anno:

1. Il nominativo del Responsabile Tecnico dell'impianto;
2. Una relazione annuale sulla situazione dell'impianto comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione spettante: detto programma di attività potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti, nonché una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente;
3. Copia del bilancio economico e del conto consuntivo nonché una relazione sull'attività svolta, completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto, anche in relazione agli utenti che ne hanno usufruito.
4. Introiti dal 1/1 al 31/12 dell'anno precedente derivanti dalle tariffe di utilizzo dell'impianto.

Il Comune potrà comunque effettuare in qualsiasi momento, a mezzo di propri funzionari, verifiche sull'impianto con diritto inoltre di ispezione dei documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norme della presente convenzione.

ART. 16 - CANONE ANNUALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il concessionario dovrà versare al Comune un canone annuale pari ad € _____ oltre I.V.A. se dovuta, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

ART.17 - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEGLI SPORT

L'A.C. sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Castrovillari unicamente attraverso la Polisportiva comunale. L'A.C., compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, potrà erogare, ai soggetti gestori degli impianti sportivi che organizzano attività per il settore giovanile compreso le categorie Juniores, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.

ART.18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati e le informazioni di cui il concessionario venga a conoscenza sarà trattato ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

ART.19 - NORME FINALI - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge emanate ed emanande in materia ed al Regolamento approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2014.

Le norme in esso contenute sono soggette a revisione automatica, qualora diventassero incompatibili con nuove disposizioni in materia.